

**Al Consiglio Superiore della Magistratura – Roma**

**[Protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:Protocollo.csm@giustiziacert.it)**

**Oggetto: Tribunale di Roma - sez. lavoro XXXXXXXXXXXX causa tra Polizia Nuova Forza Democratica c/Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori. Decreto del 27/06/2017.**

Lo scrivente Francesco Saverio Picardi, nato a Napoli il 03.04.1963, residente in Ercolano (Na), Corso Resina n. 284, c.f. PCRFNC63D03H243R, nella qualità di legale rappresentante nonché Segretario Nazionale Generale dell'Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica, con sede legale in Napoli alla Via Chiatamone n. 30, c.f. 95065250631, e l'Avv. Maria Cerbone, con studio legale in Napoli alla Via Posillipo 406 80123, nella qualità di procuratore costituito nel procedimento di cui in oggetto,

**PREMESSO CHE**

Con ricorso ex art. 28 S.L. depositato in data 12.04.2017 e avente R.G. 11737/17 l'Organizzazione Sindacale(Polizia Nuova Forza Democratica) P.N.F.D. agiva al fine di veder accertata la condotta antisindacale degli aditi Ministeri (dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze), stante il mancato accredito di numerose quote sindacali (ben 67) relative ai propri iscritti e stante la mancata trasmissione, dai parte dei Ministeri intimati, di dati chiari in merito ai propri iscritti.

Nello specifico si evidenzia che tali richieste venivano avanzata sul presupposto che, col passaggio dal sistema CENAPS al sistema NoiPa, per la gestione delle deleghe sindacali e per l'accredito delle relative quote si erano

verificati diversi disservizi i quali avevano avuto come effetto immediato quello di privare l'Organizzazione Sindacale ricorrente delle quote di ben 67 dei propri iscritti, oltre a porla in una situazione di assoluta incertezza in merito al numero effettivo dei propri iscritti così come risultante dal nuovo sistema Noi Pa.

.....

A seguito dell'attivazione della tutela prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori il Giudice ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, sez. lavoro Tribunale di Roma, dopo aver statuito che *“l'omesso accredito in favore dell'organizzazione sindacale delle pertinenti quote e l'omessa trasmissione di dati trasparenti inerenti ai suoi iscritti, lamentati in questa sede, **sono ascrivibili esclusivamente** alle Amministrazioni Centrali dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, competenti al riguardo (vedi anche comunicazione MEF del 30.01.2015); una specifica competenza amministrativa delle singole Questure in materia non è stata allegata in comparsa di risposta, quantomeno espressamente, neanche dalle Amministrazioni resistenti; la capitale, pertanto, va individuata come luogo di commissione del comportamento antisindacale contestato, con conseguente competenza per territorio del giudice adito”* dichiarava inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 28 St. Lav. e condannava l'Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica a rimborsare alla parte resistente le spese processuali, liquidate in € 2500,00, oltre oneri di legge, in quanto, a suo dire, non sussiste la legittimazione attiva della Segreteria Nazionale del sindacato ricorrente, che ha instaurato il presente giudizio, in quanto la legittimazione attiva spetta al Segretario per la Provincia di Roma dell'organizzazione sindacale, e cioè all'organo del luogo in cui si è manifestata la condotta in esame.

Sul punto occorre brevemente evidenziare che il Segretario Provinciale di Roma è una figura vacante da diversi anni nell'ambito dell'organizzazione sindacale ricorrente e, nella denegata ipotesi in cui fosse stata presente, nulla avrebbe potuto lamentare in merito ai mancati accrediti delle quote sindacali (che come ripetutamente specificato avvengono sui conti correnti della

Segreteria Nazionale e che comunque, nel caso di specie non attenevano ai soli iscritti di Roma ma agli iscritti di ben 14 Province) e, ancor di più, in merito alla mancata trasmissione dei dati inerenti i propri iscritti, da sempre lamentata dal ricorrente sindacato in quanto, la mancanza di un sistema trasparente ha reso praticamente impossibile la autocertificazione, pur richiesta dal Ministero dell'Interno, in merito agli appartenenti all'organizzazione Sindacale.

Ma tralasciando la questione più propriamente di merito, **ciò che ha creato sgomento e sfiducia nell'amministrazione della giustizia** è la circostanza che il suddetto Decreto, nella parte in cui dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del Segretario Nazionale dell'Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica, **si pone in netto contrasto con precedenti sentenze emesse dallo stesso Giudice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Roma che HANNO SEMPRE RICONOSCIUTO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SEGRETARIO NAZIONALE DELLA RICORRENTE ORGANIZZAZIONE SINDACALE.**

Infatti, con precedente ricorso ex art 28 S.L. l'O.S. PNFD in persona del Segretario Generale Nazionale nonché legale rapp.te p.t. sig. Francesco Saverio Picardi chiedeva al Tribunale di Roma- sez. lavoro, la condanna del Ministero dell'Interno alla cessazione del comportamento illegittimo consistente nel diniego della concessione di uno spazio, all'interno dell'Ufficio UCIS sito in Roma al Viale dell'Arte n. 81, al fine di poter collocare una propria bacheca.

Tale ricorso veniva accolto con Decreto del 18.04.2012 emesso dal Giudice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX col quale si dichiarava **l'antisindacalità del comportamento posto in essere dal Ministero dell'Interno.**

Tale decreto veniva poi confermato sia con sentenza emessa dal Tribunale di Roma sez. II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia con **sentenza n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** emessa dalla Corte di Appello di Roma sezione controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza.

Orbene, la vicenda giudiziale summenzionata viene richiamata per evidenziare che sia il Giudice della fase sommaria, sia il giudice di primo grado

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia infine la Corte di Appello di Roma **non hanno mai posto minimamente in discussione la legittimazione attiva in capo al Segretario Generale Nazionale dell'Organizzazione Sindacale odierna ricorrente.**

**Tale legittimazione non è mai stata posta in discussione neppure negli altri ricorsi ex art. 28 S.L. presentati dal P.N.F.D.**

A titolo esemplificativo si richiama il ricorso ex art. 28 S.L. presentato al Tribunale di Roma - sez. lavoro - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avente R.G. n. 621/13, sempre dall'Organizzazione Sindacale P.N.F.D. in persona del Segretario Generale Nazionale.

Tra tutte le statuizioni giudiziarie summenzionate risalta, in particolare, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma sez. II, **Giudice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

**Difatti, appare assai singolare che lo stesso giudice, in un giudizio riconosca la legittimazione attiva dell'Organizzazione Sindacale P.N.F.D. in persona sempre del Segretario Generale Nazionale, per poi negarla in un successivo giudizio.**

In merito occorre ribadire che l'art. 112 c.p.c. nel fissare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato stabilisce che *“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti (art. 38; 2938, 2969 c.c.)”*.

Pertanto, è evidente che, dalla formulazione dell'art. 112 c.p.c. si desume il principio per cui l'eccezione è normalmente rilevabile d'ufficio, tranne che la legge non preveda espressamente la necessità dell'eccezione della parte.

Viene da se quindi che l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire rientra a pieno titolo tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.

Alla luce di quanto sopra appare assolutamente grave che tale carenza non sia stata **mai rilevata da nessun giudice** nei summenzionati giudizi, ed ancor di più lo stesso giudice che ha emesso l'opposto decreto ha, in precedente giudizio, riconosciuto la piena legittimazione ad agire del Segretario Generale Nazionale del P.N.F.D. per una questione riguardante il diniego della

concessione di uno spazio, da parte del Ministero dell'Interno, all'interno dell'Ufficio UCIS sito in Roma al Viale dell'Arte n. 81, al fine di poter collocare una propria bacheca.

In tale circostanza in cui, la condotta antisindacale ha esplicitato i suoi effetti in un ambito territoriale limitato – Ufficio di Roma, nessun giudice, compreso il dott. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, ha ritenuto sussistere il difetto di legittimazione attiva riscontrato invece nell'opposto decreto, ove per le tematiche trattate nessun altro soggetto poteva essere ritenuto legittimato attivo se non il Segretario generale Nazionale della ricorrente Organizzazione Sindacale.

Tale statuizione ha nei fatti dimostrato che il Giudice ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ non è sufficientemente preparato a svolgere il ruolo di Giudice, avendo emanato un provvedimento abnorme che si è posto in netta contraddizione da quanto da lui stesso precedentemente affermato e da quanto affermato da svariati giudici della sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Sia che si aderisca alle precedenti statuizioni, sia che si dia credito a quanto statuito nell'ultimo decreto emanato, appare evidente l'incompetenza dell'organo giudicante, l'errore macroscopico commesso nel caso in esame.

Premesso tutto quanto sopra, poiché non è concepibile che un magistrato che deve amministrare giustizia ignori le norme da applicare e le applichi, in due fattispecie identiche, in maniera del tutto difforme, lo scrivente

#### **CHIEDE**

Che vengano adottati a carico del Giudice ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Tribunale di Roma – sez. Lavoro, i provvedimenti disciplinari adeguati, onde scongiurare che altri soggetti possano subire **ingiustizie** come quelle subite dallo scrivente, nella qualità di legale rappresentante dell'O.S. di appartenenza, stante la previsione dell'art. 1 del D.lgs. n..../2006 che statuisce che ***“il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio....la violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare”***.

In attesa di conoscere i provvedimenti adottati si porgono

Distinti saluti

Napoli, 26 gennaio 2018

Francesco Saverio Picardi / Avv. Maria Cerbone